



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

VIA MILAZZO, 21 - 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 - C.M. FRIC82500D - C.F. 81002850600
PEO: fric82500d@istruzione.it - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icpedimontesangermano.it

Prot. luogo e data (vedi segnatura)

Comunicazione n. 16

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Applicazione art. 24 della Legge n. 183 del 04.11.2010 e richiesta permessi di cui alla Legge 104/92

Si comunica al personale in indirizzo che, a seguito di modifiche intervenute con la legge di cui all'oggetto, tutti coloro i quali beneficiano di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, dovranno attenersi a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni - con circolare n. 13/2010 del 06.12.2010 che al punto 7 prevede

<< 7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione.

In particolare, **il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 104 e la documentazione medica menzionata al precedente paragrafo 5, let. a).**

L'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.

In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R. **"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".**

A corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che investe lo Stato e la collettività solo per l'effettiva tutela del disabile;
- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso" (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 455 del 2000).>>

Al fine di consentire l'organizzazione adeguata del servizio scolastico e considerata l'alta percentuale di personale avente diritto, i permessi di cui alla Legge 104/92 vanno sottoposti mensilmente all'attenzione dell'Ufficio.

Pertanto coloro che usufruiscono dei benefici suindicati sono invitati, entro il 30 di ogni mese, a sottoporre per iscritto all'attenzione del Dirigente Scolastico un calendario orientativo dei permessi mensili. Inoltre, come stabilito dall'ARAN, si invita il personale a non richiedere lo stesso giorno quale permesso L.104.

Congedo straordinario biennale legge 104

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art.3 comma 3), può essere richiesto una sola volta nell'arco della vita lavorativa.

Questa tipologia di aspettativa può essere fruita per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa.

Durante l'assenza dal lavoro, i lavoratori hanno il diritto della conservazione del posto di lavoro e al termine del periodo hanno diritto, salvo rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva, o in un'altra ubicata nello stesso comune e di essere adibiti alle ultime mansioni svolte o a mansioni riconducibili alla stessa categoria e livello di inquadramento.

Congedo straordinario e requisito di convivenza

Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell'unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).

Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, ovvero con certificazione dell'Ente Comunale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, si era espresso sull'argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Il concetto di "**convivenza**", pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: **stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi**.

Si rammenta che la P.A. scrivente, in questo caso, può emettere decreto di concessione del beneficio richiesto entro 30 giorni dall'istanza prodotta e comunque solo dopo il nulla osta della Ragioneria territoriale provinciale dello Stato e aver effettuato gli opportuni controlli per le autocertificazioni prodotte attestanti i requisiti previsti dalla Legge 151.

Pertanto per evitare spiacevoli dinieghi si consiglia di presentare detta istanza entro un congruo termine di anticipo rispetto all'inizio del periodo di fruizione.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIETRO PASCALE**